



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1084/2015 R. G. cui è riunita la causa n° 3102/2015 promossa da

FALL. VALLE CRATI SPA, in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Doria, ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Salvatore Sammarco in Cosenza, Corso Mazzini-Via Duca degli Abruzzi giusta procura in atti;

parte attrice

contro

COMUNE DI COSENZA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Agostino Rosselli, domiciliato in Cosenza Piazza dei Bruzi giusta procura in atti;

CONSORZIO VALLE CRATI, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Bosco, nel cui studio in Cosenza, Via P. Galuppi 23 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

parte convenuta

OGGETTO: corrispettivo servizio di depurazione acque reflue.

CONCLUSIONI rese in data 21 marzo 2019, come da verbale d'udienza, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”.

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.



Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.3.2015 (procedimento iscritto al n.r.g.1084/2015) il Fallimento Valle Crati s.p.a. ha evocato in giudizio il Comune di Cosenza ed il Consorzio Valle Crati per ottenerne la condanna in via solidale al pagamento della complessiva somma di € 1.121.536,45, oltre interessi ai sensi degli artt. 1284, comma 3 c.c. e d.lgs. n. 231/2002 dal di della debenza al soddisfo.

A sostegno della domanda ha dedotto:

di aver svolto per conto del Consorzio servizi di igiene ambientale con “tariffazione dei servizi ai comuni utenti” giusta deliberazione consortile 5 aprile 2000, n. 40;

che l’assemblea del Consorzio, con deliberazione 26 ottobre 2006 n. 10, aveva adeguato il precedente “Piano Operativo Generale” dei servizi di igiene ambientale mediante l’approvazione di nuove tariffe del servizio di depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2006 al 2011 e dello schema di un protocollo d’intesa, da stipulare con ciascun Comune consorziato, da considerarsi quale atto aggiuntivo-integrativo delle convenzioni precedentemente sottoscritte tra i singoli Comuni ed il Consorzio;

che il Comune di Cosenza aveva approvato lo schema di tale protocollo d’intesa con determinazione dirigenziale n. 1387 del 9.10.2007 - adottata sulla base della previa delibera di Giunta comunale n. 214 del 2.8.2007- il cui contenuto era stato trasfuso nella convenzione prot. n. 1594 del 22.11.2007 sottoscritta tra il Comune di Cosenza ed il Consorzio denominata “Appendice alla Convenzione tra Consorzio Valle Crati e Comune di Cosenza del 15.11.2001 per la gestione dei servizi di igiene ambientale”;

che il Comune aveva pagato parzialmente 6 fatture emesse dalla società fallita per il servizio di depurazione delle acque reflue nel periodo luglio 2009 - febbraio 2010 (v. fatture nn. 389, 407, 425, 440 del 2009 e nn. 8 e 11 del 2010) adducendo l’erronea applicazione delle tariffe ed omesso integralmente il pagamento delle somme portate dalle fatture n. 459 e n. 476 del 2009.

Ha concluso coerentemente per l’accoglimento della domanda, vinte le spese di lite.

Con comparsa depositata telematicamente in data 28.5.2015 si è costituito il Comune di Cosenza il quale ha eccepito, in via preliminare ed in rito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea, eccependo:

la nullità dei contratti per mancanza dei requisiti della forma scritta richiesta *ad substantiam* e segnatamente la mancanza di un contratto tra la società attrice ed il Comune di Cosenza;

l’invalidità dei contratti comunque sottoscritti in violazione delle norme sulla competenza degli organi deputati a manifestare la volontà della P.A. (Consiglio e Giunta comunale);



l'inefficacia degli atti eventualmente adottati in violazione delle norme sulla contabilità pubblica che impongono, sempre, la previa copertura finanziaria delle spese impegnate per l'acquisizione di beni e servizi.

Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda, con il favore di spese e competenze di lite.

Ha disertato il dialogo processuale il Consorzio Valle Crati, che si è invece costituito nel procedimento rg 3102/2015 (successivamente riunito all'originario procedimento rg 1084/2015) con comparsa del 3 novembre 2015.

Il Consorzio in via pregiudiziale ha formulato eccezione di arbitrato irrituale; nel merito ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito.

Nella denegata ipotesi di condanna al pagamento di una qualsiasi somma di denaro ha domandato la compensazione del credito con l'importo di € 816.745,87, oltre iva, dovuta dal Fallimento Valle Crati in favore del Consorzio Valle Crati e comunque la condanna del Fallimento Valle Crati s.p.a., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, da liquidare d'ufficio in via equitativa, per lite temeraria.

La causa, istruita in via documentale e mediante la prova per testi richiesta da parte attrice, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente – subentrata nel ruolo a seguito di astensione del precedente magistrato istruttore – sulle conclusioni sopra epigrafate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.

Così ricostruita succintamente la vicenda contenziosa, la domanda attorea di profilo fondata nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.

In rito deve ritenersi correttamente radicata la controversia dinanzi al giudice ordinario, avendo la stessa ad oggetto il pagamento di corrispettivi per l'esecuzione dei servizi prestati dalla Valle Crati S.p.A. – per i quali agisce, oggi, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, la curatela fallimentare – in favore dei comuni facenti parte del Consorzio Valle Crati.

Sempre in rito deve essere disattesa l'eccezione di compromesso invocata dal Consorzio Valle Crati, in forza della disposizione di cui all'art. 19 dell'“Atto di Trasferimento” del 31 maggio 2000.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del 16 aprile 2009 n. 8987, hanno invero definitivamente precisato che alla pubblica amministrazione è radicalmente preclusa la possibilità di avvalersi dell'arbitrato irrituale ai fini della risoluzione di controversie derivanti da contratti conclusi con privati, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica



negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.

In sintesi, benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi.

E, nella specie, è indubbio che il Consorzio Valle Crati, quale consorzio tra comuni ex artt. 155-172 r.d. n. 383/1934 e, poi, “trasformato” ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 l. n. 142/1990, è un tipico ente pubblico, come, da ultimo, ribadito dalle sezioni unite della Cassazione nella decisione dell’11 luglio 2006 n. 15661.

Ciò premesso, nel merito si rileva quanto segue.

Il Consorzio Valle Crati, con deliberazione n. 40 del 5 aprile 2000 ha attribuito alla neo-costituita società mista Valle Crati S.p.A., lo svolgimento e l’esecuzione, nell’ambito del bacino dei Comuni consorziati, dei servizi di igiene ambientale di competenza del Consorzio, con «tariffazione dei servizi direttamente [dalla Valle Crati S.p.A.] ai comuni utenti».

Il Comune di Cosenza (designato “Comune Capo Bacino”), con convenzione intervenuta il 15 novembre 2001 con il Consorzio Valle Crati (doc. 20 fasc. parte attrice), ha affidato al medesimo Consorzio la gestione del servizio di igiene ambientale «a mezzo della Valle Crati S.p.A.» (così l’art. 2, ult. comma) la quale «provvederà alla tariffazione direttamente ai Comuni utenti» (così art. 9, comma 1).

In data 26 ottobre 2006, l’assemblea del Consorzio, giusta deliberazione n. 10 (doc. 2 fasc. parte attrice), ha deciso:

a) di adeguare il precedente “Piano Operativo Generale” dei servizi di igiene ambientale per il periodo 2005-2011, tra cui il servizio di depurazione delle acque reflue (cfr. pag. 4-5, sub n. 2-b) della delibera n. 10/2006: doc. 2);

e, al contempo:

b) di definire il contenuto (o lo schema) di un protocollo d’intesa da stipulare con ciascun Comune consorziato, quale atto aggiuntivo-integrativo la convenzione originaria con la quale ciascun Comune ebbe ad affidare al Consorzio la gestione, nell’ambito del territorio comunale, dei servizi di igiene ambientale (cfr. pag. 4-5, sub n. 2-a) della delibera n. 10/2006 (doc. 2).

Il “Piano Tecnico-Economico Operativo Generale”, allegato alla deliberazione consortile n. 10/2006, è costituito da una Parte Introduttiva - “Norme Generali”, e da due “Regolamenti”, tra cui, il secondo, è il “Regolamento attuativo per lo svolgimento dei servizi del ciclo integrato delle acque – Disciplinare e Tariffario”, dove, alle pagg. 67-71, è stato fissato il nuovo



“Tariffario” del servizio, determinandosi, in particolare, alla pag. 68, la seguente tariffa 2006-2011 del servizio di depurazione delle acque reflue:

- a. 2006: € 0,14460 per 1 mc. depurato;
- b. 2007: € 0,14706 per 1 mc. depurato;
- c. 2008: € 0,14956 per 1 mc. depurato;
- d. 2009: € 0,15210 per 1 mc. depurato;
- e. 2010: € 0,15469 per 1 mc. depurato;
- f. 2011: € 0,15732 per 1 mc. depurato.

Orbene il Comune di Cosenza con successiva Determinazione del Dirigente Settore Energia-Ciclo dei Rifiuti n. 1387 del 9 ottobre 2007 (doc. 3) – adottata sulla base della previa delibera di Giunta n. 214 del 2 agosto 2007 (arg. alinea 3 delle premesse: doc. 3) –, ha preso formalmente atto della anzidetta delibera consortile n. 10/2006, «approvando» lo schema di protocollo d’intesa allegato alla richiamata delibera consortile, affinché costituisse «Appendice alla Convenzione tra Consorzio e Comune di Cosenza del 15 novembre 2001».

Il 22 novembre 2007, il Comune di Cosenza e il Consorzio Valle Crati hanno, dunque, stipulato la convenzione prot. n. 1594, denominata “*Appendice alla Convenzione tra Consorzio Valle Crati e Comune di Cosenza del 15 novembre 2011 per la gestione dei servizi di igiene ambientale*” (doc. 4), dal contenuto esattamente identico al protocollo d’intesa allegato alla deliberazione consortile n. 10/2006.

Mediante tale convenzione il Comune di Cosenza ha affidato non solamente il servizio r.s.u., ma anche il servizio di depurazione delle acque reflue, complessivamente definiti, in convenzione, all’art. 2, «servizi di igiene ambientale specificamente previsti nell’allegato piano operativo (allegato 1).

L’art. 6 della convenzione 22 novembre 2007 – e, ancor prima, l’art. 9 della convenzione del 15 novembre 2001 – stabilisce: «Gli oneri per la gestione dei servizi sono a carico del Comune di Cosenza, che si obbliga ad impegnare i fondi di bilancio necessari al finanziamento della spesa complessiva”.

Alla luce di tale articolato quadro negoziale ed amministrativo, non può predicarsi l’insussistenza di un valido rapporto contrattuale intercorso tra il Comune e la Valle Crati S.p.a per l’espletamento del servizio di raccolta e recupero dei rifiuti solidi urbani ed igiene ambientale (cfr. previsioni di cui all’atto di trasferimento del 31.5.2000 e all’atto aggiuntivo n. 3 del 20.5.2005: “alla fatturazione dei servizi oggetto del presente atto provvederà direttamente la Società Valle Crati S.p.a.”).



L'ente locale convenuto con convenzione intervenuta con il Consorzio Valle Crati il 22 novembre 2007 (doc. 4), stipulata dal Dirigente del Settore Energia – Ciclo dei rifiuti, Rapporti con Consorzi e Società a partecipazione comunale del Comune di Cosenza, ha integrato e modificato il contenuto della convenzione del 15 novembre 2001, confermando, per quanto non espressamente modificato, le previsioni negoziali già in essere (cfr. art. 1, comma 2).

Le due convenzioni 15 novembre 2001 e 22 novembre 2007 rappresentano, infatti, tipici atti (negoziali) integrativi del contenuto dell'originario atto di adesione al consorzio (Consorzio Valle Crati) costituito ex r.d. n. 383/1934, e, poi, trasformato ed integrato secondo la l. n. 142/1990 ed il d. lgs. n. 267/2000.

Coerentemente a quanto già statuito dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n° 1915/2018, che ha affrontato *incidenter* la questione, per effetto degli atti richiamati tra i quali la delibera del Comune di Cosenza di approvazione del piano tecnico operativo predisposto da Valle Crati spa e della previsione dell'esecuzione diretta dei servizi da parte di Valle Crati nonché dell'obbligo del Comune di impegnare i fondi necessari al finanziamento della spese occorrenti e di liquidare i corrispettivi in conformità a quanto stabilito nel piano operativo, il Comune di Cosenza ha espressamente accettato lo svolgimento dei predetti servizi da parte della società Valle Crati, appositamente costituita dal consorzio cui aveva aderito, impegnandosi ad eseguire il pagamento delle prestazioni relative ai servizi di igiene ambientale direttamente in favore della valle Crati spa, secondo le tariffe contenute nei suddetti atti.

Di talchè non può revocarsi in dubbio la sussistenza dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio anche se la stessa non risulta fondata sulla stipula di un atto diretto tra il Comune di Cosenza la Valle Crati spa ma sugli accordi, dettagliatamente richiamati dalla società attrice, intercorsi col Consorzio Valle Crati.

Del resto il Comune convenuto non solo non ha fornito la prova della mancata copertura finanziaria, che, peraltro, risulta smentita da tutti i vari pagamenti e liquidazioni operati (e depositati in giudizio), seppure parzialmente, per le fatture oggetto del presente giudizio, ma non ha neppure contestato:

- a) l'intervenuta effettiva esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente giudizio;
- b) la esatta misura delle prestazioni, come dedotta e indicata in citazione, e comprovata documentalmente.

Il costo unitario di refluò depurato, così come determinato nel richiamato "Piano Tecnico-Economico Operativo Generale", e contrattualmente fissato, *per relationem*, nell'Appendice alla Convenzione tra il Consorzio Valle Crati ed il Comune di Cosenza, era, in particolare, pari:

per il 2009 ad € 0,15210 per 1 mc. depurato;



per il 2010 ad € 0,15469 per 1 mc. depurato.

Sulla base di tale tariffa sono state emesse le fatture di cui la società affidataria del servizio richiede il pagamento.

Con impegno esplicativo, con riguardo alle fatture 389/200 e 407/2009 il Comune di Cosenza, con determinazione dirigenziale n. 18634 del 26 ottobre 2009, ha riconosciuto la quantità di refluo depurato così come esposta nelle due fatture, ma ha considerato «provvisoriamente» una «tariffa di € 0,14706 mc.», piuttosto che quella dovuta ed esposta nella fattura di € 0,15210.

Pertanto, in virtù dell'anzidetta determinazione dirigenziale, ha:

- liquidato, per la fattura 389/2009 l'importo di € 178.725,54, che è stato erogato, piuttosto che quello dovuto e fatturato di € 184.850,78, con una differenza ancora dovuta di € 10.083,17;
- liquidato, per la fattura 407/2009 l'importo di 174.767,61 che è stato erogato, piuttosto che quello dovuto e fatturato di € 180.757,20, con una differenza ancora dovuta di € 2.031,66.

Con riguardo alle fatture 425/2009 e 440/2009 l'ente locale con determinazione dirigenziale n. 2208 del 14 dicembre 2009, ha riconosciuto la quantità di refluo depurato così come esposta nelle due fatture, ma, ancora una volta, ha considerato «provvisoriamente» una «tariffa di € 0,14706 mc.», piuttosto che quella dovuta ed esposta nella fattura di € 0,15210 (doc. 16).

Il Comune di Cosenza, pertanto, in virtù dell'anzidetta determinazione dirigenziale, ha:

- liquidato per la fattura 425/2009 l'importo di € 173.777,25, che è stato erogato, piuttosto che quello dovuto e fatturato di € 179.732,94, con una differenza ancora dovuta di € 5.955,66;
- liquidato per la fattura 440/2009 l'importo di 207.554,03, che è stato pagato nella misura di € 54.729,41, piuttosto che quello dovuto e fatturato di € 214.667,27, con una differenza ancora dovuta di € 159.937,86.

In relazione alle fatture 459/2009 e 476/2009 con nota del 21 aprile 2010, in sede di risposta ad una nota di sollecito della curatela fallimentare, ha espressamente affermato: «le fatture n. 459/2009 e n. 476/2009 sono in corso di liquidazione per la somma attestata da dirigente del settore pari ad € 443.148,89» (doc. 17), considerato la tariffa di € 0,14706 mc., piuttosto che quella dovuta ed esposta nella fattura di € 0,15210.

A tutt'oggi, ambedue le due fatture sono rimaste totalmente inevase; sicché al Comune di Cosenza viene richiesto l'intero importo esposto nelle due fatture, rispettivamente pari ad € 219.740,61 ed € 238.595,78.

Con riguardo alle fatture 8/2010 e 11/2010 con determinazione dirigenziale n. 1277 dell'8 settembre 2010 (doc. 18), il Comune attesta di aver ricevuto dalla Curatela del Fallimento Valle Crati S.p.A., «per il servizio di depurazione delle acque reflue relativo ai periodi 1/01/2010-



29/01/2010 e 30/01/2010-21/02/2010», due fatture: «n. 11 del 6 maggio 2010 di Euro 246.872,97 e n. 8 del 6 maggio 2010 di Euro 238.318,74».

Riconoscendo, provvisoriamente, una tariffa di 0,14706» in virtù dell'anzidetta determinazione dirigenziale, l'ente locale ha:

- liquidato, per la fattura 11/2010 l'importo di € 234.696,10, che non è stato erogato, piuttosto che quello fatturato di € 246.872,97;
- liquidato, per la fattura 8/2010 l'importo di 226.563,79 che non è stato erogato, piuttosto che quello fatturato di € 238.318,74.

Sicchè, alla luce della documentazione versata in atti, del principio di non contestazione e dell'andamento della prova orale, deve ritenersi adeguatamente provata l'esecuzione della prestazione di cui la società attrice chiede il pagamento in virtù vincolo contrattuale validamente formatosi.

Ne consegue che il Comune convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 1.121.536,45 oltre interessi nella misura richiesta dall'attrice dalla domanda al soddisfo.

Tale obbligazione non può essere estesa in via solidale al Consorzio Valle Crati, atteso che dagli atti richiamati dalla stessa società fallita si ricava che quest'ultima avrebbe dovuto procedere alla tariffazione dei servizi direttamente ai comuni utenti i quali, pertanto, sono gli unici legittimi contraddittori della società.

Residua la regolamentazione delle spese di lite che, in ragione della complessità ed eterogeneità delle questioni di fatto e di diritto dedotte sono compensate per la metà, mentre per la residua metà seguono la soccombenza del Comune di Cosenza in relazione alla domanda svolta nei suoi confronti e della società attrice nei confronti del Consorzio Valle Crati, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause in epigrafe riunite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Comune di Cosenza per le causali di cui in parte motiva al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 1.121.536,45 oltre interessi nella misura richiesta dall'attrice dalla domanda al soddisfo;

dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto Consorzio Valle Crati;

respinge ogni ulteriore domanda;



compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di Cosenza alla refusione in favore della parte attrice della residua metà, che liquida in € 10.712,00 per compensi ed € 1.715,58 per esborsi documentati oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge;

compensa per metà le spese di lite e condanna la società attrice alla refusione in favore del Consorzio Valle Crati della residua metà, che liquida in € 10.712,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cosenza, il 27/09/2019

Il Giudice

(Dott.ssa Marzia Maffei)

